

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N. 40 del 23/12/2020

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

L'anno duemilaventi, addì 23 del mese di Dicembre, alle ore 18.30, si è riunito in videoconferenza il Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, convocato con lettera prot. n. 4289 del 18/12/2020.

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Beatrice, con l'intervento dei Signori:

Composizione del Consiglio		Presente	Assente
1. BEATRICE Roberto	Presidente	X	
2. VALLERA Erika	Vice Presidente	X	
3. BINDI Andrea	Membro Assemblea	X	
4. FERRATO Anna Maria	Membro Assemblea	X	
5. FORTINA Riccardo	Membro Assemblea	X	
6. LOCARNI Fabrizio	Membro Assemblea	X	
7. MACCHIERALDO Giorgio	Membro Assemblea	X	
8. SEITONE Paolo	Membro Assemblea	X	
9. ZARATTINI Massimiliano	Membro Assemblea		X
Totale Presenze:		8	1

Svolge il ruolo di Segretario il Direttore dell'Ente, Dott. Carlo Bider, a norma dell'art. 20, comma 9, lett. a), della L.R. 29 Giugno 2009, n. 19 e s.m.i.

Il Presidente, riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, presentando al Consiglio la seguente proposta di deliberazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art. 14 della L.R. 29/6/2009 n° 19 e s.m.i..

IL CONSIGLIO

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), e s.m.i., con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare il Sistema delle aree protette piemontesi;

Visto il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 4, c.1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ai sensi dell'art. 4, c. 3, del T.U.S.P. è altresì consentito, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Richiamato il decreto presidenziale n° 37 del 27/9/2017, ratificato con deliberazione consiliare n° 48 del 6/10/2017, con il quale, ai sensi dell'art. 24 del suddetto T.U.S.P., l'Ente ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, esprimendosi per il mantenimento della partecipazione societaria, pari all'1,74%, detenuta nell'Azienda Turistica Locale di Biella;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 del medesimo D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, rubricato “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Richiamati il decreto presidenziale n° 13 del 12/4/2019, ratificato con deliberazione consiliare n° 20 del 24/4/2019 ed il decreto presidenziale n° 49 del 23/12/2019, ratificato con deliberazione consiliare n° 4 del 12/2/2020, con i quali l'Ente ha provveduto ad effettuare la revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute, rispettivamente, alla data del 31/12/2017 ed alla data del 31/12/2018, esprimendosi, in entrambe le circostanze, per il mantenimento della partecipazione societaria, pari all'1,74%, detenuta dall'Ente nell'Azienda Turistica Locale di Biella, senza alcun intervento di razionalizzazione;

Precisato, peraltro, che in occasione della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, all'interno dell'atto non è stata fatta menzione della partecipazione detenuta dall'Ente nell'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara, trasformatasi in data 4/10/2018 da consorzio (forma giuridica per la quale è esclusa la partecipazione) a società consortile a responsabilità limitata (forma giuridica per la quale invece è prevista la partecipazione), provvedendo, peraltro, a comunicare la detenzione della suddetta partecipazione societaria in occasione della comunicazione al Ministero del Tesoro tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro <https://portale.tesoro.mef.gov.it>. dell'esito della ricognizione periodica alla data del 31/12/2018;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare uno specifico provvedimento con il quale effettuare, ai sensi del succitato art. 20 del medesimo D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., la revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2019;

Atteso che dalla suddetta ricognizione emerge che l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore alla data del 31 dicembre 2019 deteneva le partecipazioni descritte nel seguente prospetto:

Denominazione	Data costituzione	Oggetto	Quota detenuta dall'Ente al 31/12/2019	Capitale sociale al 31/12/2019	n. dipendenti al 31/12/2019
A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	25/09/1997	Azienda di accoglienza e promozione turistica. Svolge attività di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali, assistenza ai turisti ed agli operatori del settore.	1,74%	100.000,00	2
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'	4/10/2018	Azienda di accoglienza e promozione turistica. Svolge attività di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali, assistenza ai turisti ed agli operatori del settore.	1,34%	77.210,55	5

Denominazione	Data costituzione	Oggetto	Quota detenuta dall'Ente al 31/12/2019	Capitale sociale al 31/12/2019	n. dipendenti al 31/12/2019
LIMITATA					

Vista la deliberazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche recante: *“Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”*;

Considerato pertanto opportuno mantenere le suddette partecipazioni societarie nelle sopracitate Azienda Turistica Locale di Biella e nell'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara, in quanto le attività svolte dalle stesse presentano un carattere di particolare affinità con le finalità istituzionali dell'Ente;

Con votazione unanime resa dagli aventi diritto nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come risultanti dalle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2) Di esprimersi, per le motivazioni in premessa esposte, per il mantenimento della partecipazione societaria, pari all'1,74%, detenuta nell'Azienda Turistica Locale di Biella e per il mantenimento della partecipazione societaria, pari all'1,34%, detenuta nell'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara, senza alcun intervento di razionalizzazione.

3) Di trasmettere, come disposto dall'art. 20, comma 3 del medesimo D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 così come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100, il presente provvedimento alla competente sezione della Corte di Conti competente nonché di comunicare il presente esito della ricognizione al Ministero del Tesoro tramite l'applicativo *“Partecipazioni”* del Portale Tesoro reperibile sul sito <https://portale.tesoro.mef.gov.it> entro i termini previsti.

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica

Il Segretario Verbalizzante
Firmato digitalmente

Bider Carlo

Il Presidente
Firmato digitalmente
BEATRICE Roberto